

Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge 763, recante modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti. Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della 7^a Commissione del Senato.

Osservazioni formulate dall'ANP

1- Questioni di principio

Onorevole Presidente, onorevoli Senatori, l'ANP – Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola, costituita a Roma nel 1987, **con il 55% di associati tra i dirigenti scolastici in servizio, è l'associazione professionale e sindacale maggiormente rappresentativa della categoria**, oltre ad associare migliaia di docenti -le alte professionalità della scuola- e anche altri dirigenti del settore pubblico. Alla decisa azione sindacale e di tutela delle categorie rappresentate, ANP affianca da sempre un profondo impegno culturale che punta a promuovere innovazione e miglioramento nelle politiche educative e socio-economiche del sistema Paese, con uno sguardo costante alla dimensione europea. L'ANP è, fin dalla sua costituzione, il punto di riferimento più autorevole per l'analisi e la proposta in materia di autonomia scolastica e di modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni in Italia.

Alla luce della lunga esperienza e profonda conoscenza del sistema scolastico, maturata nel corso degli anni, ANP ritiene che l'elemento di maggiore criticità nell'organizzazione e gestione delle Istituzioni Scolastiche autonome sia costituito dalla attuale gestione del personale, resa caotica e frammentaria dai numerosi interventi di legge succedutisi che non hanno mai affrontato con decisione ed in modo organico il vero problema, quello cioè **di garantire un corpo docente qualificato**, selezionato sulla base delle competenze possedute, delle esperienze



maturate e della corrispondenza di queste col Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola. Al contrario, il rigido sistema delle graduatorie e della progressione nelle stesse per anzianità di servizio e non per merito e competenza, è all'origine del balletto delle supplenze che si verifica drammaticamente ad ogni avvio di anno scolastico, a scapito della continuità didattica e della qualità del servizio reso agli alunni. Una **scuola realmente autonoma** è una scuola alla quale sono forniti strumenti normativi e risorse umane e materiali adeguate alla finalità dell'istruzione e che è messa poi nelle condizioni di compiere scelte ponderate e di cui si assume la responsabilità. La **figura del dirigente**, come prevista dall'art. 25 del D.lgs. 165/2001, è quella cui spetta la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. In particolare, *“il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative”* in quanto la sua azione è finalizzata al **vero obiettivo della scuola, che è quello di fornire un'istruzione di qualità ai nostri ragazzi a garanzia del loro futuro e del futuro del Paese**. Del suo operato il dirigente risponde, agli effetti dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni.

2- Questioni di merito

In tale quadro normativo, pur criticando le rigide modalità con le quali è assegnato attualmente alla scuola il personale, a nostro avviso è del tutto coerente l'attribuzione al dirigente, ai sensi del c. 18 art. 1 della L. 107/2015, della responsabilità di individuare i docenti da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia con le modalità di cui ai successivi commi da 79 a 83 della legge stessa. Il dirigente, infatti, è garante della qualità del servizio e della realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che di tale servizio costituisce il progetto identitario della scuola.

Questa Associazione, pertanto, è **contraria alla abrogazione del comma 18 dell'art. 1 della L. 107/2015** sopra menzionato, prevista dall'art. 1 comma 1 lettera a) del DDL in esame.

=====

Con riguardo ai commi 79, 80, 81 e 82 della Legge 107/2015, che disegnano le modalità con la quale si realizza la “chiamata per competenze”, richiamata nella premessa al DDL in esame



come “chiamata diretta”, questa associazione anzitutto dissente in modo deciso con l’uso dei termini con i quali viene descritto tale istituto: parole quali “disastro”, “aberrazione”, “accentramento di potere eccessivo in favore dei dirigenti scolastici” oltre ad essere false ed offensive, non sono suffragate da alcun dato di realtà. ANP può produrre innumerevoli casi in cui la chiamata per competenze ha prodotto esiti assolutamente positivi per gli studenti, consentendo la realizzazione di attività curricolari o extracurricolari di grande valore e utilità per i ragazzi, grazie alla possibilità di individuare docenti motivati e dotati di competenze professionali appropriate alle scelte progettuali effettuate collegialmente dalle scuole. Il riferimento al presunto “arbitrio” esercitato dal dirigente e allo “svilimento” della professione docente appare espressione di una visione ideologica, faziosa e antagonista, propria delle frange più conflittuali del mondo della scuola. La collaborazione tra le diverse categorie, invece, nel rispetto dei ruoli è indispensabile per perseguire l’unico vero fine del sistema educativo, ovvero la formazione degli studenti. Va ricordato, inoltre, che il dispositivo della chiamata per competenze è stato fin dalla prima applicazione indebolito dalla scarsa stabilità della procedura, attivata il primo anno dall’Amministrazione con tempi ridicolmente ristretti e lo scorso anno, il secondo dalla sua istituzione, da misure adattive poco chiare e farraginose richieste da alcune parti sindacali. Evidenziamo che la categoria dei dirigenti, nonostante queste condizioni sfavorevoli e al prezzo anche della rinuncia alle proprie ferie, durante il mese di agosto 2016 assolse con rigore e professionalità a questo compito. Non abbiamo notizia di alcun ricorso giurisdizionale contro le scelte effettuate. Gran parte di questo lavoro fu vanificato dalla indecorosa e ipertrofica operazione di mobilità straordinaria attuata nelle settimane successive.

Questa Associazione, per i motivi sopra esplicitati, si dichiara **contraria all’abrogazione dei commi 79, 80, 81 e 82 della L. 107/2015** prevista dall’Art. 1 c. 1 lettera a) del DDL in esame.

=====

Inoltre, per quanto riguarda la modifica del comma 70 dell’art. 1 della L. 107/15, prevista dall’art.1 c. 1 lettera d) del DDL in esame e l’abrogazione del successivo c.71 prevista nello stesso comma alla lettera a) si evidenzia che il ritorno alle previsioni del D.lgs.297/1994 (Testo Unico dell’istruzione) quale sistema per l’”assegnazione meritocratica dei posti” è del tutto erroneo e mistificatorio. Come è sotto gli occhi di tutti, il sistema delle graduatorie non tiene in conto alcuno le competenze e la motivazione dei docenti. La chiamata per competenze, invece,



è il primo vero tentativo di attribuire il giusto valore al curriculum professionale dei docenti, in un quadro di responsabilità dei dirigenti scolastici imprescindibile dal sistema dell'autonomia. Tra l'altro si evidenzia che gli "ambiti territoriali", essendo sub-provinciali sono garanzia per il docente di una dislocazione territoriale più contenuta rispetto al bacino provinciale previsto prima dell'entrata in vigore delle L. 107/2015. Oltre a ciò, la modifica del c. 70 proposta, con l'esplicita esclusione della possibilità di utilizzo del personale sulle reti di scuole, come già previsto dal Regolamento dell'autonomia definito con D.P.R. 275/1999, costituirebbe un anacronistico passo indietro, contrario al senso stesso dell'autonomia e alla sua precipua finalità di consentire la costruzione di un'offerta formativa più rispondente alle esigenze dell'utenza. Del resto, tale istituto è risultato vantaggioso per gli stessi docenti coinvolti, consentendone spesso l'utilizzo presso una sede di servizio più gradita.

Questa Associazione, per i motivi sopra esplicitati, si dichiara **contraria alla modifica del c.70 e all'abrogazione del c. 71 dell'art. 1 della L. 107/15** previste nel DDL in esame all'art. 1 c. 1, rispettivamente lettera d) e a).

=====

L'introduzione del c. 73-ter nella L. 17/2015, di cui all'art. 1 c. 1 lettera e) del DDL N. 763 in esame, secondo la quale il personale già titolare su cattedra non può essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento, costituisce un'inaccettabile lesione di una prerogativa assegnata al dirigente dall'art. 25 del D.lgs. 165/2001, che pure è richiamato in premessa dal testo in discussione. Verrebbe così creata una irragionevole classificazione del lavoro svolto dai docenti, negando la pari dignità tra le attività di insegnamento e quelle progettuali, organizzative e di supporto didattico garantite dal cosiddetto "potenziamento". Si sottolinea che tale superata visione – docenti che insegnano e basta – è in stridente contrasto con lo stesso CCNL dell'aprile 2018, che disciplina senza difficoltà la convivenza di tali articolazioni dei compiti dei docenti. Come conseguenza, il "potenziamento" sarebbe avvertito come il posto destinato "all'ultimo arrivato" e non come una importante risorsa per ampliare l'offerta formativa e per valorizzare le competenze professionali degli insegnanti, sia quelle didattiche che quelle progettuali ed organizzative.



Questa Associazione, per i motivi sopra esplicitati, si dichiara **contraria all'irrigidimento della gestione del personale e alla previsione del c.73-ter** di cui all'art. 1 c. 1 lettera e) del DDL N. 763 in esame.

Conclusioni

L'ANP, storica associazione maggioritaria dei dirigenti delle scuole, nel sottolineare che **l'interesse degli studenti non è minimamente preso in considerazione all'interno del DDL in questione** e che esso appare purtroppo orientato al ripristino di una visione superata dai fatti e non più in linea con le esigenze della attuale società, si dichiara quindi contraria alla presente iniziativa di legge e in particolare:

- **contraria alla abrogazione del comma 18 dell'art. 1 della L. 107/2015**, prevista dall'art.1 c.1 lettera a) del DDL in esame, che attribuisce al dirigente la responsabilità di individuare i docenti da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia con le modalità di cui ai seguenti commi da 79 a 83 della legge stessa;
- **contraria all'abrogazione dei commi 79, 80, 81 e 82 dell.art.1 della L. 107/2015** prevista dall'Art. 1 c.1 lettera a) del DDL in esame, che disegnano le modalità con la quale si realizza la "chiamata per competenze";
- **contraria alla modifica del c.70 e all'abrogazione del c. 71 dell'art. 1 della L. 107/15** previste nel DDL in esame all'art. 1 c. 1, rispettivamente lettera d) e a), che prevedono l'istituzione degli ambiti territoriali e la costituzione di "reti di ambito" finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali e alla realizzazione comune di progetti definiti da accordi tra le autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale;
- **contraria all'irrigidimento della gestione del personale e alla previsione del c.73-ter** di cui all'art. 1 c. 1 lettera e) del DDL N. 763 in esame.

Roma, 28 novembre 2018